

Oggetto: scelta del regime contabile

Gentile Cliente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, lo storico regime della cd. contabilità semplificata previsto per imprese individuali e società di persone, è venuto meno, ed è stato sostituito dal regime:

- c.d. per cassa (è il regime naturale in cui tutti ricadono se non operano altra scelta);
- c.d. per registrazione (è un regime opzionale e se scelto è obbligatorio per tre anni: 2017-2018-2019).

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11 del 13/4/2017 ha fornito le attese istruzioni operative.

In questa beve informativa si forniscono alcuni elementi in relazione alle due innovative metodologie di individuazione del reddito (e dell'IRAP), che comportano peraltro, diversa tenuta di scritture contabili, in modo da poter effettuare, da parte sua, una valutazione consapevole circa la scelta dell'una (cassa) ovvero dell'altra (registrazione).

Si premette che le informazioni che verranno ora fornite non esauriscono di certo le problematiche dei due nuovi regimi che risultano essere complesse e assai articolate, ma vogliono costituire un punto di riferimento solo orientativo.

Lo scrivente studio è, ovviamente, a disposizione per ogni approfondimento.

Nel premettere che dal punto di vista dell'Iva la scelta dell'uno ovvero dell'altro regime è del tutto ininfluente continuando detta imposta ad essere gestita secondo i criteri già in vigore, il regime "per cassa" in grandi linee prevede:

- la tassazione delle fatture emesse ai clienti nel momento in cui queste sono incassate (idem corrispettivi derivanti da ricevute fiscali
 e scontrini);
- la deducibilità delle fatture ricevute dei fornitori nel momento in cui queste sono pagate.

Il regime "per registrazione" in grandi linee prevede:

- la tassazione delle fatture clienti nel momento in cui queste sono emesse (idem scontrino e ricevute fiscali) a prescindere dall'incasso;
- la deducibilità delle fatture fornitori nel momento in cui queste sono ricevute a prescindere dal pagamento.

Merita di essere segnalato che taluni costi e spese, in entrambi i regimi, continuano ad essere deducibili in base al ben noto e collaudato criterio di competenza. In particolare:

- costi relativi al personale dipendente e collaboratori coordinati e continuativi (stipendi, compenso, contributi e TFR);
- ammortamenti dei beni strumentali e canoni di leasing;
- perdite su crediti (quando ne ricorrono i presupposti di perdita certa).

Problematica Rimanenze Finali

Le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nell'anno 2017 e questo può comportare, per le imprese nelle quali l'ammontare delle rimanenze finali è rilevante, il conseguimento di una perdita nell'anno 2017 non riportabile, ad oggi, negli anni successivi.

Nel ringraziare della collaborazione s'inviano cordiali saluti.

Studio Capitanio - Consulenti Associati